REGOLAMENTO (CEE) N. 415/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1974

che abroga il regolamento (CEE) n. 340/74 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna [1], in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 340/74 della Commissione, dell'8 febbraio 1974 [2], ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [4] ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per questo calcolo :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per le arance dolci importate nella Comunità e originarie della Spagna induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70 per le varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3303/73, che fissa i prezzi di riferimento per le arance dolci per la campagna 1973/1974 [5] ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 340/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 340/74 della Commissione, dell'8 febbraio 1974, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di alcune varietà di arance dolci originarie della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 30.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(5) GU n. L 338 del 7. 12. 1973, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI